

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

COMPORAMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI

(studenti della Scuola Infanzia e Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado)

PREMESSA

L'Istituto San Francesco di Sales, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, esercita, con ogni sua componente costitutiva, insieme alle famiglie, un ruolo educativo e formativo per l'acquisizione *non solo di competenze*, ma anche *di valori* volti a formare cittadini con senso di identità, appartenenza e responsabilità.

In virtù di ciò la Scuola, programma e condivide con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti e le istituzioni del territorio un percorso educativo volto alla crescita umana e civile dei giovani, promuovendo la cultura dell'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto dei propri e degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Si rende necessaria, quindi, un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed educatori scolastici, dove le parti assumono *impegni e responsabilità*, condividono *regole e percorsi* di crescita degli studenti e prevedono *sanzioni* adeguate a rispondere anche ad atti ritenuti gravi consumati all'interno della scuola o durante le attività che essa organizza.

L'azione educativa e formativa della scuola fa riferimento:

1. al **Sistema Preventivo** di don Bosco.
2. allo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti**, di cui al DPR.249/98 e s.m.i. di cui al DPR 235/2007, al quale si rimanda integralmente, destinato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, che costituisce lo strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri degli studenti.
3. al **Patto Educativo di Corresponsabilità**, strumento innovativo che pone in evidenza il ruolo strategico svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolge la scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, declinando i reciproci rapporti, i diritti e i doveri di ciascuno. Destinatari naturali del patto educativo sono i **genitori**, ai quali la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli (art. 30 Cost, artt. 147/ 155, 317 bis c.c.).

Il *Patto di Corresponsabilità* richiama le **responsabilità educative dei genitori**, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona umana.

La competenza a **elaborare** e **modificare** il Patto Educativo di Corresponsabilità è del **Consiglio di Istituto**, nel quale sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori degli studenti.

La **sottoscrizione** del patto, di cui all'art. 5 bis comma 1 introdotta dal DPR n. 235/2007 al DPR n. 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - avviene, da parte dei genitori , "**contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica**".

Nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche - DPR n.235/2007, art. 3 comma 3 - l'istituzione pone in essere le iniziative più opportune per **attività di accoglienza dei nuovi studenti**, per la presentazione e la condivisione dello **Statuto delle Studentesse e degli Studenti**, del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)**, del **Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.)** dei **Regolamenti di Istituto** e del **Patto Educativo di Corresponsabilità**.

4. al **Documento delle Sanzioni Disciplinari**, inserito nel **Regolamento d'Istituto**, di cui costituisce parte integrante. Nel **Documento delle Sanzioni Disciplinari** la scuola individua, con fermezza e autorevolezza, gli **strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio**, secondo un criterio di **gradualità e di proporzionalità**, per far comprendere ai giovani la gravità e il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di trasgressione delle regole, di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei, in particolar modo se diversamente abili o che si trovino, comunque, in una situazione di difficoltà. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati reiterati dalla stessa persona.

La legge n. 241/1990 costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

DOCUMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Il **procedimento disciplinare** a carico degli alunni è azione di natura amministrativa, alla quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni.

Le **sanzioni disciplinari**, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel suo **fascicolo personale** e, come quest'ultimo, **seguono lo studente** in occasione di trasferimento da una scuola a un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Il **cambiamento** di scuola **non pone fine a un procedimento disciplinare** iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

SEZIONE II - MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

1) Le mancanze disciplinari

Con riferimento all'art. 3 del D.P.R. n 249/98, che richiama gli studenti al rispetto di precisi doveri di ordine comportamentale (rispetto delle regole, delle cose), vengono indicati nel presente regolamento i comportamenti sanzionabili e le sanzioni previsti.

2) Le sanzioni

Concepite secondo un criterio di gradualità, si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non punitiva della sanzione. Sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno e assicurano la non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

3) Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica

Nel sottolineare che la funzione educativa della sanzione disciplinare deve essere quella di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, a discrezione dei Consigli di Classe, che esaminano i diversi episodi e valutano le conseguenti azioni disciplinari, possono essere previste forme alternative di sanzione quali, a solo titolo di esempio, *attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, di ricerca, di riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, di produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche), lavori manuali e di sistemazione degli ambienti scolastici, che inducano lo studente a una riflessione e rielaborazione critica degli episodi verificatisi (D.P.S. 249/98, 235/07 e successive modifiche del 2008)*. Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome, diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie e sono adottate in coordinamento con la famiglia. Tali misure si privilegiano in caso di conciliazione da parte dello studente, regolarmente sottoscritta da studente e Preside e visionata dal CdC.

Le mancanze disciplinari si riferiscono a comportamenti messi in atto in contesti scolastici sia durante l'ordinaria attività didattica sia in attività svolte al fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, campi scuola,)

SEZIONE III - ORGANI COMPETENTI

Gli organi competenti a comminare la sanzione sono:

- a) il Docente di classe**
- b) i Coordinatori di Classe**
- c) il Dirigente Scolastico**
- d) l'Organo di garanzia interno e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche**

SEZIONE IV - PROCEDIMENTI

Le sanzioni che comportano l'allontanamento definitivo dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza del Direttore, dopo aver sentito il parere del Consiglio di classe e del Consiglio d'Istituto.

a) le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;

b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, e gli studenti (Secondaria di Secondo Grado) fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

SEZIONE V - IMPUGNAZIONI

Ai sensi dell'Art.5 (Impugnazioni) contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide nel termine di dieci giorni.

Tale organo, presieduto dal Preside, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da un rappresentante eletto dai genitori, da uno eletto dagli studenti della Secondaria di Secondo Grado, dai Vicepresidi della Secondaria di Primo Grado e di Secondo Grado, dal Coordinatore delle attività didattiche della Scuola dell'Infanzia e Primaria.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo Interno di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni

A tal proposito si precisa:

1) le procedure di elezione e subentro dei membri, nonché di nomina di membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. un genitore dello studente sanzionato) seguono la seguente prassi: il docente e il suo supplente

vengono designati in sede di Consiglio d'Istituto. Per i rappresentanti di genitori e studenti si eleggono dei supplenti già durante le elezioni dei rappresentanti, in apposita urna. Il rappresentante dei genitori all'O.G. resta in carica tre anni.

3) il collegio delibera secondo le seguenti modalità: o in prima convocazione delibera validamente con la presenza di tutti i membri; in seconda convocazione delibera con i membri presenti. Non è possibile l'astensione se non per questioni di incompatibilità.

L'organo di garanzia decide - su richiesta di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il reclamo deve essere presentato entro 15 gg. dall'irrogazione della sanzione alla Segreteria della scuola e indirizzato all'Organo Interno di Garanzia Disciplinare. Tale Organo decide in via definitiva sui reclami presentati, entro 10 gg dalla loro notifica. L'Organo di Garanzia decide anche, su richiesta di chi vi abbia interesse, in merito ai conflitti che possono sorgere all'interno della scuola circa l'applicazione dello Statuto di cui al DPR 249/98.

SEZIONE VI SANZIONI (TABELLA 1)

Comportamenti sanzionabili	Sanzione	Organo competente	Procedure
RISPETTO DELLE REGOLE			
a) frequenza irregolare	Ammonizione orale Ammonizione scritta	Docente curricolare Dirigente scolastico	Comunicazione ai genitori Convocazione da parte della Presidenza
b) superamento del limite fissato al numero delle entrate alla seconda ora (2 nei 30gg)	Ammonizione scritta	Coordinatore o Presidenza	Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori Ammissione autorizzata dalla Presidenza
c) uso non autorizzato del cellulare, di dispositivi elettronici, di materiali non consoni all'ambiente scolastico	Ammonizione scritta	Docente Curricolare Presidenza	Comunicazione ai genitori Se reiterato convocazione da parte della Presidenza e ammonizione scritta

d) ripresa/registrazione con il cellulare o altri dispositivi elettronici, senza autorizzazione, di persone, luoghi o momenti dell'attività scolastica	Sospensione da 1 a 5 giorni	Consiglio di Classe	Annotazione sul registro di classe Comunicazione ai genitori Convocazione del Consiglio di Classe
e) inserimento delle riprese su facebook o messenger sul web	Sospensione da 1 a 10 giorni	Docente curricolare Consiglio di classe Presidenza	Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori Convocazione del Consiglio di Classe Denuncia all'autorità giudiziaria
f) comportamenti tesi a disturbare l'attività didattica	Ammonizione scritta	Docente curricolare Presidenza	Annotazione sul registro di classe Se reiterato convocazione da parte della Presidenza e ammonizione scritta
g) contraffazione di documenti	Sospensione da 1 a 3 giorni	Docente curricolare Consiglio di Classe	Annotazione sul registro di classe Convocazione del Consiglio di Classe
h) mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto ivi comprese le infrazioni al Protocollo di sicurezza e prevenzione anti-Covid19	Ammonizione scritta	Docente curricolare	Annotazione sul registro di classe
i) Fumo nell'area	Sospensione da 1	Docente	Annotazione sul

<p>perimetrale della scuola, anche prima o dopo le lezioni</p>	<p>a 3 giorni</p>	<p>curricolare</p> <p>Consiglio di Classe</p>	<p>registro di classe</p> <p>Convocazione del Consiglio di Classe</p>
<p>l) introduzione o utilizzo nella scuola di droghe e alcol</p>	<p>Sospensione superiore a 15 giorni o esclusione dagli scrutini</p>	<p>Presidenza</p>	<p>Convocazione del Consiglio di Istituto</p> <p>Denuncia all'autorità giudiziaria</p>
<p>RISPETTO DELLE PERSONE</p>			
<p>a) atteggiamenti offensivi verso i docenti e il personale della scuola</p> <p>Se gli atteggiamenti sono particolarmente gravi o reiterati</p>	<p>Sospensione da 1 a 15 giorni</p> <p>Sospensione superiore a 15 giorni o esclusione dagli scrutini</p>	<p>Docente curricolare</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Presidenza</p>	<p>Annotazione sul registro di classe</p> <p>Comunicazione ai genitori</p> <p>Convocazione del Consiglio di Classe</p> <p>Convocazione del Consiglio di Istituto</p>
<p>b) atteggiamenti offensivi o insulti verso i compagni</p> <p>Se gli atteggiamenti sono particolarmente gravi o reiterati</p>	<p>Sospensione da 1 a 15 giorni</p> <p>Sospensione superiore a 15 giorni o esclusione dagli scrutini</p>	<p>Docente curricolare</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Presidenza</p>	<p>Annotazione sul registro di classe</p> <p>Convocazione del Consiglio di Classe</p> <p>Convocazione del Consiglio di Istituto</p>
<p>c) atti di violenza e/o aggressione</p>	<p>Sospensione da 1 a 15 giorni</p>	<p>Docente curricolare</p>	<p>Annotazione sul registro di classe</p> <p>Convocazione del Consiglio di Classe ed</p>

	Sospensione superiore a 15 giorni o esclusione dagli scrutini	Presidenza	eventuale comunicazione alla autorità competente Convocazione del Consiglio di Istituto per sanzioni superiori a 15 giorni
RISPETTO DELLE COSE			
danneggiamento intenzionale dell'arredo scolastico e delle attrezzature. Danni durante le gite di istruzione e le uscite e stage organizzati dalla scuola	Sospensione da 1 a 3 giorni e risarcimento del danno	Docente curricolare Consiglio di Classe	Annotazione sul registro di classe Convocazione del Consiglio di Classe

La reiterazione, per 5 volte, dei comportamenti di cui ai punti c) – f) - h) della sezione 'Rispetto delle regole' comporta la sospensione comminata dal Consiglio di Classe. In presenza di reiterate gravi sanzioni e di comportamenti ripetutamente scorretti, sarà facoltà del Consiglio di Classe valutare la partecipazione degli studenti interessati alle singole iniziative.

SEZIONE VII

SANZIONI DISCIPLINARI, ORGANI COMPETENTI E PROCEDURA D'IRROGAZIONE

Le violazioni dei doveri disciplinari del presente Regolamento, in applicazione del D.P.R. n. 249/1998 e successive modifiche, danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, per le quali si individuano gli organi competenti e le procedure d'irrogazione.

SANZIONE	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
A) Richiamo verbale	Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari di I livello previste nella Tab. 1	Docente in servizio
B) Nota	Sanzione riferita a ripetute infrazioni disciplinari di I livello previste nella Tab. 1	Docente in servizio
PROCEDURA		
<ul style="list-style-type: none">- Contestazione orale ed immediata dell'addebito ed invito allo studente ad esporre le proprie ragioni.- Annotazione della sanzione sul registro di classe.- Comunicazione della sanzione alla famiglia durante i colloqui o invio di comunicazione scritta alla famiglia tramite registro elettronico, da controfirmarsi da parte dei genitori.- Vidimazione della nota sul registro di classe da parte della Presidenza..- Dopo la terza nota segue automaticamente il richiamo scritto del Preside.- Dopo la quarta nota segue automaticamente l'ammonizione con convocazione dei genitori davanti al Preside..- Dopo la quinta nota segue di norma la riunione del Consiglio di classe per valutare l'irrogazione della sospensione.		
C) Ammonizione scritta	Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari non gravi o a singole infrazioni disciplinari gravi per le quali l'organo competente non ravvede l'opportunità di applicare una sanzione di grado superiore	Presidenza a seguito della segnalazione del Coordinatore di classe o di chi ha accertato i comportamenti che costituiscono violazione disciplinare

PROCEDURA

- Accoglimento delle segnalazioni (entro 2 giorni dal verificarsi dei fatti) ed accertamento della veridicità delle infrazioni.
- Contestazione dell'addebito allo studente, che è invitato ad esporre le proprie ragioni, anche con l'assistenza dei genitori; della seduta di audizione viene redatto apposito verbale, firmato dai presenti.
- Emanazione di un provvedimento scritto riportato nel registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.

**E) Sospensione:
esclusione dall'attività
didattica da 1 a 15 giorni.
La sanzione è riportata sul
registro di classe e sui
documenti personali dello
studente che lo seguono
in caso di trasferimento
ad altra scuola. In tale
periodo è previsto un
rapporto con lo studente e
con i suoi genitori al fine
di preparare il rientro dello
studente sanzionato nella
comunità scolastica.**

Sanzione riferita a casi di
gravi o reiterate infrazioni
disciplinari derivanti dalla
violazione dei doveri di cui
all'art. 3 del D.P.R. 249/1998
e successive modifiche
(Cfr. Tabella 1)

**Consiglio di classe in
seduta allargata a tutte le
sue componenti
presieduto dal Preside o
da un suo delegato; la
seduta è valida in
presenza della
maggioranza degli aventi
diritto; i membri in
conflitto di interesse
vanno surrogati, ove
possibile, oppure esclusi
dal computo dei votanti
per il numero legale; la
decisione è adottata a
maggioranza e
debitamente motivata; in
caso di parità, prevale il
voto del presidente.**

PROCEDURA

- Il Preside procede all'istruttoria: dà comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e alla famiglia entro 7 giorni (o anche attraverso le vie brevi), fissando la data dell'audizione in contraddittorio entro 7 giorni (o contestualmente alla convocazione) e il termine di chiusura del procedimento, entro ulteriori 7 giorni;
- la contestazione va fatta al diretto interessato in copia mediante consegna a mano con firma per ricezione sull'originale trattenuto dal Preside o tramite registro elettronico e alla famiglia mediante registro elettronico;
- il Preside accerta la veridicità dei fatti;
- contesta l'addebito allo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni, anche con l'assistenza dei genitori, con stesura di apposito verbale firmato dai presenti, o tramite produzione di giustificazioni scritte;
- ascolta eventuali testimoni o persone informate sui fatti;
- convoca il Consiglio di classe, lo informa dell'esito dei colloqui e ricorda l'obbligo del segreto d'ufficio.
- Il Consiglio di classe: valuta eventuale testimonianza prodotta dallo studente o, per lui, dai genitori del medesimo (principio del contraddittorio); discute il caso e delibera sulla proposta di sospensione con scrutinio segreto, che sarà riportato sul verbale (in caso di parità prevale il voto del Preside); in caso di sospensione con

obbligo di frequenza, decide se lo studente deve restare in classe come uditor o essere impiegato in attività di volontariato, segreteria, pulizia dei locali o delle pertinenze della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, con contestuale produzione di elaborati di riflessione e rielaborazione critica;

- in caso di sospensione senza obbligo di frequenza, offre allo studente, e per il medesimo alla famiglia, la possibilità di convertire la sanzione in attività, decise dallo stesso Consiglio di classe, a favore della comunità scolastica. In questo caso, l'organo competente deciderà anche la nomina di un supervisore, che riferirà sull'attività svolta e sull'effettivo recupero dell'alunno. La proposta della conversione della sanzione deve essere accettata per sottoscrizione dai genitori, se l'alunno è minorenne. Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno non sono convertibili. Viene permessa allo studente la presenza a scuola al termine delle lezioni, per documentarsi sulle attività svolte nella classe di appartenenza;
- il Coordinatore di Classe comunica per iscritto alla famiglia, entro il terzo giorno dalla delibera, della quale devono essere indicati gli estremi, il tipo di sanzione irrogata con motivazione chiara (art. 3 l. 241/1990) in relazione alla gravità della violazione;
- può sempre essere deliberata la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi d'istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti o imprese esterni.

F) Allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico: esclusione dello studente dall'attività didattica e dall'utilizzo delle strutture della scuola fino al termine dell'anno scolastico. La sanzione è riportata nel registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.

Occorre il verificarsi di due condizioni: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di "reati" che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

Consiglio d'Istituto in seduta plenaria presieduto dal Preside o da un suo delegato; la seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto; i membri in conflitto di interesse vanno surrogati, ove possibile, oppure esclusi dal computo dei votanti per il numero legale; la decisione è adottata a maggioranza e debitamente motivata; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Detti fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

PROCEDURA

Stessa procedura prevista per la sanzione E).

<p>G) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Qualifica o di Stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>È riferita a casi più gravi di quelli previsti nella sanzione F).</p>	<p>Consiglio d'Istituto in seduta plenaria presieduto dal Preside o da un suo delegato; la seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto; i membri in conflitto di interesse vanno surrogati, ove possibile, oppure esclusi dal computo dei votanti per il numero legale; la decisione è adottata a maggioranza e debitamente motivata; in caso di parità, prevale il voto del presidente.</p>
<p>PROCEDURA</p>		
<p>Stessa procedura prevista per la sanzione E).</p>		

APPENDICE

Art. 1

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento ai medesimi relativamente ad altre persone coinvolte nei fatti. In tale circostanza si applica la normativa del trattamento dei dati sensibili utilizzando "Omissis" sull'identità delle persone coinvolte nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del d.m. n. 306/2007.

Art. 2

Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto, chiamati per irrogare le sanzioni rispettivamente fino a 15 giorni e oltre 15 giorni di allontanamento dalle lezioni, devono operare al fine di evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questo motivo i suddetti Organi devono prestare una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per il quale si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 297/1994, gli organi collegiali, quali il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto, quando chiamati ad esercitare la loro competenza in materia disciplinare, devono operare nella composizione plenaria, comprendendo pertanto anche i rappresentanti dei genitori e degli alunni. L'Organo competente ad infliggere sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore. È sempre possibile l'archiviazione del

procedimento, qualora si ravvisi che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente; di ciò va data immediata comunicazione all'interessato.

Art. 4

Il procedimento disciplinare deve sempre concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i seguenti termini: - sanzioni C) e D): entro 7 giorni dall'inizio del procedimento; - sanzioni E), F), G): entro 15 giorni dalla contestazione di addebito.

Art. 5

Stante il disposto del d.P.R. 122/2009, relativamente all'attribuzione di una valutazione insufficiente in condotta in sede di scrutinio intermedio o finale da parte del Consiglio di classe (art. 7), si precisa che il voto inferiore a sei decimi può essere attribuito allo studente cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.P.R. 249/98 (in applicazione del presente Regolamento) e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 (allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni); b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 (frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio; avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola). In riferimento al Regolamento di disciplina degli studenti, la sanzione disciplinare precedentemente irrogata allo studente dovrà essere una sanzione disciplinare primaria che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica per almeno 3 giorni. In presenza di una precedente sanzione del tipo suddetto, qualora lo studente si renda responsabile di uno dei comportamenti elencati nei punti a) e b), lo stesso potrà riportare una valutazione insufficiente in condotta allo scrutinio intermedio o finale, per decisione del Consiglio di classe. Visto che la votazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente, si ritiene necessario, per garantire una base di oggettività nell'attribuzione del voto in condotta da parte dei diversi Consigli di classe, redigere una griglia di valutazione per il comportamento degli studenti, in analogia a quanto avviene per la valutazione disciplinare (Cfr. Griglia di valutazione del voto di condotta, approvata in data 6 settembre 2018)

Art. 6

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7

Il cambiamento di scuola da parte dello studente reo di infrazioni disciplinari ai sensi del presente Regolamento non pone fine al procedimento disciplinare che seguirà il suo iter fino alla conclusione.

Art.8

Per la partecipazione ai viaggi di istruzione è necessario che lo studente abbia una valutazione in condotta superiore o uguale a 9/10 (per la Secondaria di primo grado Ottimo/Eccellente). Per gli studenti che avessero una valutazione di 8/10 (Per la secondaria di Primo grado Buono/Eccellente) sarà il CdC, composto solo dalla parte docente, ad

esprimere il proprio parere vincolante, tramite votazione, riguardo la partecipazione a queste attività. Non sarà possibile l'astensione dei membri del CdC. Laddove il voto di condotta fosse pari o inferiore a 7/10 (per la Secondaria di Primo grado Sufficiente/Eccellente) lo studente non potrà partecipare all'iniziativa. Il voto di condotta del quale si tiene conto è quello dell'ultima valutazione (quadrimestrale o intermedia) immediatamente anteriore alla consegna delle adesioni.

Se dovessero verificarsi episodi ritenuti gravi dal CdC, sanzionati con la sospensione di almeno 1 giorno, lo Studente responsabile, anche laddove avesse già formalizzato l'iscrizione al viaggio di istruzione e versato la quota, non potrà partecipare all'iniziativa. La quota, in questi casi, verrà restituita solo se l'agenzia di viaggi o il tour operator sia ancora nella possibilità di farlo.

Qualsiasi comportamento non idoneo durante il viaggio di istruzione può comportare la decisione da parte dei Docenti accompagnatori, in accordo con il Direttore ed il Preside, di fare rientrare lo studente in sede a spese della famiglia.